

STATUTO Associazione "SMART VILLAGE COLDRERIO"

ART. 1

Nome e Sede

Sotto la denominazione di "Smart Village Coldrerio" è costituita con sede a Coldrerio, un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero.

ART. 2

Finalità

L'associazione si prefigge di favorire la partecipazione sociale fra i cittadini di uno stesso comune e di promuovere un cambiamento culturale e un senso di appartenenza, così che le persone spontaneamente si attivino per:

- a) utilizzare al meglio le risorse a chilometro zero;
- b) creare eventi di carattere culturale e d'intrattenimento;
- c) mettere a disposizione i propri talenti e le proprie competenze;
- d) scambiarsi beni, servizi e informazioni;
- e) conservare la memoria locale tra le varie generazioni.

L'associazione non ha fini lucrativi, è apartitica e aconfessionale.

ART. 3

Mezzi finanziari

Le risorse finanziarie dell'Associazione provengono cumulativamente:

- a) dalle quote dei soci;
- b) da donazioni, sponsorizzazioni, sovvenzioni, doni, sussidi, ecc.;
- c) dagli utili d'esercizio riportati;
- d) dai proventi di eventi particolari, feste raduni e manifestazioni.

Gli impegni dell'associazione son coperti dal patrimonio sociale; **ogni responsabilità personale dei soci/membri di comitato è esclusa.**

ART. 4

Quota sociale

La quota sociale è pari a Fr. 10.00 da versare una volta all'anno, tramite bollettino di versamento.

ART. 5

Soci

L'associazione comprende persone fisiche. La qualità di socio, con diritto di voto, si acquista con:

- a) l'accettazione delle finalità elencate nell'art. 2;
- b) la delibera sull'ammissione da parte del comitato;
- c) il pagamento della tassa sociale, decisa annualmente dall'assemblea generale;

ART. 6

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde automaticamente:

- a) per mancato pagamento della tassa sociale;
- b) per dimissioni;
- c) per esclusione, in casi gravi, decisa dall'assemblea alla maggioranza dei due terzi.

ART. 7

Dimissioni

Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento e devono essere inoltrate al presidente.

Il comitato delibera in merito.

ART. 8

Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato direttivo;
- c) i revisori dei conti.

ART. 9

Assemblea

L'assemblea è l'organo supremo dell'associazione. Essa è convocata ordinariamente una volta l'anno.

La convocazione è inviata ai soci dal comitato con almeno 15 giorni di anticipo tramite comunicazione elettronica.

Assemblee straordinarie possono essere convocate (con almeno 15 giorni di anticipo):

- a) dal comitato ogni qualvolta lo reputi opportuno;
- b) dal comitato su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

ART. 10

Competenze dell'assemblea

L'assemblea generale ha i seguenti compiti:

- a) elegge e revoca il comitato e i revisori dei conti;
- b) approva i conti consuntivi dell'associazione e il rapporto di revisione;
- c) prende visione dei rapporti d'attività;
- d) approva le proposte di lavoro per l'anno seguente;
- e) fissa la quota annuale dei soci;
- f) approva in merito alle modifiche degli statuti;
- g) delibera in merito al preventivo annuo relativo alle spese di gestione.

ART. 11

Diritto di voto e deliberazioni

Ogni socio ha diritto a un voto durante l'assemblea generale; le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

ART. 12
Comitato

Il comitato è l'organo esecutivo dell'associazione. Si compone di minimo 3 e massimo 11 membri che stanno in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Il comitato designa al suo interno un presidente, un vice-presidente e un segretario/cassiere.

Il comitato esercita le seguenti competenze:

- a) coordina le attività, attribuisce mandati secondo i bisogni e rappresenta l'associazione verso l'esterno;
- b) concretizza gli indirizzi generali dell'associazione;
- c) convoca l'assemblea e le sottopone i rapporti d'attività, i conti e le proposte di lavoro per l'anno seguente;
- d) elabora eventuali regolamenti da sottoporre all'assemblea;
- e) propone eventuali modifiche di statuto.

Il comitato è convocato dal presidente su richiesta d'ogni suo membro, quando si reputa necessario.

ART. 13
Revisori

L'assemblea generale elegge annualmente i revisori dei conti, i quali controllano e redigono il rapporto di revisione.

ART. 14
Diritto di firma

L'associazione è vincolata dalla firma del presidente.

ART. 15
Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

ART. 16
Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso a maggioranza dai 2/3 dei membri dell'assemblea. Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio sociale è destinato un'istituzione che persegue la stessa o una simile finalità e che sia al beneficio dell'esenzione fiscale.

ART. 17
Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore immediatamente.

Detto statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva del 29 settembre 2014.

Il Presidente

E. Cattaneo

Luogo e data

Caldrerio 26 settembre 2014